

LA TRATTA DI PERSONE

L'identificazione e la protezione delle vittime di tratta

**Le procedure di referral e il riconoscimento della
protezione internazionale**

Corso di formazione in diritto dell'immigrazione




Avv. Francesca Nicodemi

11 Ottobre 2021

Il fenomeno a livello globale

Realtà consolidata, in continua espansione e rapida trasformazione per la struttura delle organizzazioni criminali, tipologia delle vittime, modalità di reclutamento e sfruttamento


- ❖ Tratta interna e transnazionale
- ❖ Nessun Paese è immune
- ❖ I conflitti armati agevolano la tratta
- ❖ La rilevanza del digitale dell'esposizione ai rischi



Il fenomeno a livello globale

I trend attuali (Global Report UNODC 2020)


FIG. 10 Trends in the shares of forms of exploitation among detected trafficking victims, 2006–2018



Source: UNODC elaboration of national data.

FIG. 12 Shares of detected victims of trafficking for sexual exploitation, by age group and sex, 2018 (or most recent)


106 countries (n=14,022 victims whose form of exploitation by sex and age was reported)



Source: UNODC elaboration of national data.

FIG. 13 Shares of detected victims of trafficking for forced labour, by age group and sex, 2018 (or most recent)

106 countries (n=6,530 victims whose form of exploitation by sex and age was reported)



Source: UNODC elaboration of national data.

In Europa e in Italia

In Europa

Circa 26.268 vittime registrate* (identificate e presunte) nel biennio 2017-18 in UE:

- 58% di genere femminile
- 39% uomini

- ❖ 46% sfruttamento sessuale 22% sfruttamento in ambito lavorativo
- ❖ 34% vittime cittadine dello stesso Stato

In Italia

Assenza di sistemi di monitoraggio coordinati

Dal punto di vista dei sistemi di protezione: Dati Sirit (data base Numero Verde Nazionale)

Ogni anno circa **1800 persone** che beneficiano dei programmi di protezione

Molto più alto è il numero delle persone entrate in contatto con i servizi (oltre 3700 nel 2019 e circa 2000 nel 2020)

*Dati EUROSTAT, "Data collection on Trafficking in human beings in the UE", 2020

Le principali fonti sovranazionali

- ✓ Convenzione ONU sulla criminalità organizzata transnazionale e Protocollo addizionale sul trafficking in persons, dicembre 2000
- ✓ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta, maggio 2005
- ✓ Direttiva 2004/81/CE
- ✓ Direttiva 2009/52/UE
- ✓ Direttiva 2011/36/UE

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

Protocolli aggiuntivi



Trafficking in persons


Condotta volta a reclutare, trasportare, trasferire, ospitare o accogliere persone, **tramite** l'impiego o la minaccia di impiego della forza o altre forme di coercizione (...)
a scopo di sfruttamento



Smuggling of migrants

Procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente

Gli obblighi a carico degli Stati per il contrasto alla tratta



Le misure di protezione delle vittime previste dalle disposizioni internazionali : **1) l'identificazione**

Art. 10 Convenzione Consiglio d'Europa

- Le Autorità competenti devono disporre di **personale formato e qualificato nell'identificazione delle vittime**, in particolare dei minori.
- Gli Stati devono adottare misure necessarie ad identificare le vittime in collaborazione con le organizzazioni che svolgono ruolo di sostegno.
- Se vi è un ragionevole motivo di ritenere che una persona sia vittima di tratta essa non può essere allontanata fino a che la procedura di identificazione non sia completata.

Art. 11 par. 4 direttiva 2011/36/UE

Gli Stati devono adottare misure per dotarsi di adeguati meccanismi per la **rapida identificazione** delle vittime, in cooperazione con le organizzazioni di sostegno.

Le misure di protezione delle vittime previste dalle disposizioni internazionali: **2) la protezione e l'assistenza**

Gli Stati devono adottare **misure di assistenza volte al recupero fisico, psicologico e sociale** attraverso servizi che forniscano:

- alloggio adeguato e sicuro,
- consulenza e informazioni sui diritti,
- assistenza medica, psicologica e materiale,
- permesso di soggiorno
- opportunità di impiego

L'assistenza e il sostegno alla vittima:

- ❖ devono essere assicurati non appena vi sia un **ragionevole motivo** di ritenere che la persona possa essere una vittima di tratta
- ❖ **non** devono essere **subordinate** alla volontà di quest'ultima di **collaborare** nelle indagini e nel procedimento giudiziario


Il sistema di assistenza e protezione delle vittime di tratta in Italia

L'assistenza alle vittime di tratta è assicurata mediante progetti che realizzano il programma di emersione, assistenza e integrazione sociale (art. 18 D.Lgs. 286/98)

I programmi sono realizzati a livello territoriale grazie al finanziamento erogato dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in seguito ad apposito bando

I programmi possono essere realizzati da **enti pubblici** o da enti del **privato sociale** purché iscritti nella seconda sezione del Registro di cui all'art. 52 DPR 394/99 e convenzionati con l'ente locale.

I PROGETTI CHE REALIZZANO IL PROGRAMMA UNICO IN ITALIA



NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA

800290290

GRATUITO - ANONIMO - ATTIVO 24H

Tornando alla prima misura: L'importanza dell'identificazione

Perchè: per mettere in atto le misure di protezione (*referral* agli enti specializzati) e garantire la tutela dei diritti delle vittime

Come: Rilevazione di indicatori di tratta

↑
identificazione preliminare (FFOO, servizi socio-sanitari, magistrati, avvocati)

↓
identificazione formale (personale specializzato)

Gli ostacoli

- Carattere sommerso
- Timore di ritorsioni
- Pudore, trauma
- Scarsa consapevolezza
- Scarsa fiducia nelle autorità
- Senso di gratitudine verso i trafficanti

**Le vittime di tratta nel contesto dei flussi migratori misti
e del sistema della protezione internazionale**

Le modificazioni del fenomeno nel corso degli ultimi anni

- Intensificazione dei flussi lungo le rotte destinate ai paesi Europei
- Modificazioni condotte poste in essere dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta

“La crisi migratoria è stata sfruttata da reti criminali coinvolte nella tratta di esseri umani per agganciare le persone più vulnerabili, in particolare donne e bambini” (Commissione europea, 2016)

Una persona, più esperienze, diversi bisogni specifici



Le norme relative alla protezione internazionale sulle vittime di tratta

D.Lgs. 24/2014 (attuazione Direttiva 2011/36/UE)

D.Lgs. 251/07 (attuazione Direttiva 2011/95/UE recast)

D.Lgs 25/08 (attuazione Direttiva 2013/32/EU recast)

D.Lgs 142/15 (attuazione Direttiva 2013/33/EU recast)



**Coordinamento
sistema asilo/ tratta**

L'identificazione delle vittime di tratta nel contesto dei flussi migratori misti

L'identificazione preliminare puo' avvenire:

- sin dall'arrivo della persona richiedente protezione internazionale
- nel contesto della presentazione in questura della domanda di protezione internazionale
- nel corso dell'accoglienza della persona richiedente
- nel corso della procedura di riconoscimento della protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale
- successivamente ad un possibile diniego in sede di ricorso giurisdizionale

L'identificazione deve essere "precoce" dunque avvenire il prima possibile

L'adozione di procedure operative per la corretta identificazione nel contesto asilo: Le Linee Guida UNHCR/CN

Linee Guida rivolte alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

Obiettivi:

- Favorire la **corretta e precoce identificazione** delle vittime di tratta di esseri umani nell'ambito della procedura di determinazione della protezione internazionale.
- Individuare un **meccanismo di referral** adeguato per realizzare il coordinamento e la collaborazione tra le Commissioni Territoriali e gli enti che realizzano programmi ex art. 18 TU Immigrazione
- Stabilire le **Procedure Operative Standard** da adottarsi nel corso del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale per favorire tale sistema di referral



I set di indicatori

- **INDICATORI GENERALI CHE EMERGONO FREQUENTEMENTE NELLA PROCEDURA**
- **SPECIFICI IDICATORI RICONDUCIBILI A VITTIME DI TRATTA A SCOPO DI SFRUTTAMENTO SESSUALE**
- **SPECIFICI IDICATORI RICONDUCIBILI A VITTIME DI TRATTA A SCOPO DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO**
- **SPECIFICI IDICATORI RICONDUCIBILI A VITTIME DI TRATTA MINORI**

Ciascun set suddiviso con riferimento a:

- Le condizioni personali (dichiarate e/o individuate)
- il viaggio e alle esperienze nei paesi di transito (dichiarate e/o individuate)
- le condizioni attuali in Italia (dichiarate e/o individuate)
- lo svolgimento del colloquio

Le procedure Operative standard

1. **PREPARAZIONE DELL'INTERVISTA**, con particolare attenzione alle informazioni nel fascicolo, alla verifica del contesto e alla preparazione del luogo in cui si svolge il colloquio
2. **SVOLGIMENTO DELL'INTERVISTA** adottando particolari cautele in relazione alle garanzie di confidenzialità e riservatezza
3. **INFORMATIVA E PROPOSTA DI COLLOQUIO** con ente anti-tratta con acquisizione del consenso
4. **REFERRAL** all'ente anti-tratta e **EVENTUALE SOSPENSIONE** del procedimento
5. **FEEDBACK** dell'ente anti-tratta
6. **PROSECUZIONE** dell'**istruttoria** per l'esame della domanda

La duplice protezione delle vittime di tratta


PERMESSO DI SOGGIORNO PER CASI SPECIALI – ART. 18

Quando, nel corso di (...) siano accertate situazioni di **violenza** o grave **sfruttamento** ed emergano concreti **pericoli** per la sua incolumità per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti dell'associazione o delle dichiarazioni rese nel procedimento penale può essere rilasciato uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e consentirgli di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.

STATUS DI RIFUGIATO

Le vittime di tratta possono essere considerate rifugiate se sono soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione fornita dalla Convenzione di Ginevra del 1951

«È rifugiato chi, temendo a ragione di essere perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dal paese del quale è cittadino, e non può o, per tale timore, non vuole avvalersi della protezione di questo paese; oppure, non avendo una cittadinanza ed essendo fuori dal paese della sua abituale residenza a causa di questi eventi, non può o per paura non vuole ritornarvi»



Gli elementi costitutivi della definizione di rifugiato

Fondato timore

(oggettivo e soggettivo)

Persecuzione

Gravi violazioni diritti umani

Rischio di ritorsioni, re-trafficking, discriminazioni

Motivi

Convenzione di Ginevra

Gruppo sociale

Fuori dal proprio paese

natura continuativa e interconnessa delle azioni persecutorie

Assenza protezione nazionale

Agente di persecuzione: privati (trafficienti, organizzazioni criminali, membri della famiglia o della comunità di provenienza)

Possibili esiti del procedimento (art 32 D.Lgs. 25/08)

- Riconoscimento dello **status di rifugiato** (art. 32 co. 1 lett. a)
- Riconoscimento della **protezione sussidiaria** (art. 32 co. 1 lett. a)
- **Trasmissione degli atti al Questore** per il rilascio di un permesso di soggiorno per “**protezione speciale**” se ricorrono i presupposti di cui all’art. 19 co. 1 e 1.1. D.Lgs. 286/98 (art. 32 co. 3)
- **Trasmissione degli atti al Questore** per le valutazioni di competenza (eventuale rilascio **permesso di soggiorno ex art. 18**) se sono emersi fondati motivi di ritenere che il richiedente è vittima dei reati di cui agli artt. 600 e 601 c.p. (art. 32 co. 3bis)

Giurisprudenza in materia di riconoscimento della protezione internazionale

La rilevanza degli indicatori

Tribunale di Milano, decreto 16.01.20*

Rilevanza degli indicatori pur in presenza di dichiarazioni parziali o addirittura di una mancata auto-identificazione

L'allegazione di una storia di tratta che presenti fatti credibili, riconducibili almeno ad alcuni degli indicatori, è da considerarsi completa non soltanto quando vi sia un'esplicitazione della richiedente in merito alla propria condizione di vittima, ma anche quando vi sia un riferimento agli elementi sintomatici di una simile esperienza.

Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza 1750 del 27 gennaio 2021

Ove gli indizi di tratta e di sfruttamento sessuale o lavorativo di cui alle Linee Guida UNHCR emergano nel racconto della richiedente (...), il mancato riconoscimento della condizione di sfruttamento della richiedente non appare idoneo ad impedire al giudice di riconoscere la condizione di vulnerabilità personale cui la richiedente è oggettivamente portatrice

*Pronunce similari: Tribunale Trieste 10.10.19, Tribunale di Firenze 24.01.19, Tribunale di Bari 10.11.18 Tribunale di Messina 23.02.18, Tribunale di Salerno 2.02.176

Giurisprudenza in materia di protezione internazionale

L'indicatore delle "dichiarazioni contraddittorie o parziali"

Tribunale di Tribunale di Bologna, decreto 29.07.19*

La difficoltà e ritrosia a narrare alcuni aspetti del proprio vissuto possono plausibilmente giustificarsi proprio in ragione del timore ad esporsi a giudizi e dell'evidente disagio nel rievocare situazioni ed eventi di profonda sofferenza fisica e psicologica

*Pronunce simili: Tribunale Bologna 17.07.19, Tribunale di Trento 17.01.19, Tribunale di Bari 10.11.18, Tribunale di Venezia 27.07.18

La procedura di referral in sede giurisdizionale

Riconoscimento della protezione internazionale in virtù dell'emersione della vicenda di tratta grazie alla procedura di referral effettuata

Tribunale Trieste 10.10.19, Tribunale di Firenze 22.04.18, 14.12.17, Tribunale di Milano 1.07.16



Grazie per l'attenzione

francescanicodemi@gmail.com